

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2854 del 13/06/2019
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato in Comune di Fiorano Modenese, Via della Fisica n.22/24 - Proponente: Sassuolo Spurghi Srl - Pratica ARPAE n.5937/2019 - Autorizzazione unica (Modifica)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2930 del 12/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno tredici GIUGNO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Art.208 del D.lgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato in Comune di Fiorano Modenese, Via della Fisica n.22/24 – Proponente: Sassuolo Spurghi Srl – Pratica ARPAE n.5937/2019 – AUTORIZZAZIONE UNICA (MODIFICA)

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l'articolo 208 prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la Legge della Regione Emilia Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

Sassuolo Spurghi Srl, con sede legale e impianto in Via della Fisica n.22/24, in Comune di Fiorano Modenese (MO), è autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con determinazione della Provincia di Modena n.479 del 14/11/2014, all'esercizio dell'attività di recupero (operazioni R12 e R13 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi presso il proprio impianto. L'autorizzazione ha validità sino al 13/11/2024; l'autorizzazione unica è stata modificata con la determinazione ARPAE DET/AMB/2017/358 del 25/01/2017;

l'impianto è costituito da un capannone dotato di pavimentazione in cemento, all'interno del quale viene svolta tutta l'attività;

i rifiuti gestiti sono allo stato fisico solido e liquido o pompabile e provengono da attività connesse all'industria ceramica o dalla lavorazione di materiali lapidei di natura silicea. In particolare, si tratta di fanghi, sospensioni acquose, polveri e particolato, scarti ceramici e residui della lavorazione della pietra. L'attività di recupero consiste nella messa in riserva (R13) per il successivo avvio ad impianti autorizzati al recupero dei rifiuti;

limitatamente ai fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (EER 080202), l'azienda effettua la filtropressatura (R12) dalla quale si originano due frazioni: quella liquida identificata con il codice EER 080203 e quella solida identificata con il codice EER 080202;

i rifiuti in ingresso vengono tenuti separati per singolo codice europeo e staccati secondo le seguenti modalità:

- rifiuti liquidi: all'interno di n. 6 vasche interrate in cemento;
- rifiuti solidi sfusi in cumulo all'interno di box o in fusti, mastelli, big-bags;

l'area adibita allo stoccaggio in vasche o in cumuli è dotata di un grigliato di raccolta atto ad intercettare gli eventuali sversamenti che possono originarsi durante lo svolgimento dell'attività; questi ultimi vengono convogliati in una delle sei vasche interrate in cemento armato;

la filtropressatura viene eseguita mediante l'impiego di n. 2 filtropresse aventi una potenzialità oraria pari a 8 t/h e 2 t/h. Il rifiuto viene prelevato dalle vasche di stoccaggio con pompa e convogliato alla filtropressa. Dal trattamento si originano due frazioni: quella liquida, identificata con il codice europeo 080203, che verrà collocata all'interno delle vasche interrate; quella solida, identificata con il codice europeo 080202, che sarà stoccata in cumulo su area pavimentata in cemento;

il rifiuto di cui al codice europeo 080202, dopo stoccaggio, può essere conferito a terzi anche tal quale;
il riempimento delle vasche avviene per gravità tramite autospurgo che effettua il trasporto verso l'impianto;

considerato che

in data 13/02/2019, Sassuolo Spurghi Srl ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione unica (prot. ARPAE n.24085) per ottenere una modifica dell'attività R12, prevedendo, preventivamente alla filtropressatura del rifiuto 080202 costituito da Fango da rettifica, una fase di setacciatura al fine di separare la graniglia costituita da scarto ceramico cotto, al quale viene assegnato il codice EER 101208; l'attività di setacciatura è prevista per mezzo di un setaccio che svolge la sgrigliatura del fango e trattiene i residui di scarto cotto;

il rifiuto prodotto dalla sgrigliatura (stimato in circa il 10% di quello in ingresso) verrà messo in riserva nel *Raggruppamento C – Solidi*;

non sono previste modifiche ai quantitativi definiti con la vigente autorizzazione;

al fine di adempiere alla necessità di convocare un'apposita conferenza di servizi (v. art.208, comma 3, Dlgs.152/2006) per acquisire i pareri/contributi tecnici necessari all'assunzione del provvedimento ed in considerazione del fatto che le modifiche proposte non comportano particolari complessità in relazione alla determinazione da assumere (modifica non sostanziale), l'autorità competente ARPAE ha quindi indetto la Conferenza dei servizi in forma semplificata, con la modalità asincrona prevista dall'art.14-bis della L.241/90;

dall'attività non si originano scarichi, né emissioni in atmosfera. Per quanto riguarda l'impatto acustico, l'azienda, in data 24/10/2014, ha trasmesso dichiarazione del legale rappresentante attestante condizioni di non rumorosità ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 14 aprile 2004, n. 673;

entro i termini fissati con la comunicazione dell'avvio del procedimento non sono pervenuti contributi da parte degli Enti/Servizi convocati; si ritiene pertanto che l'impianto in generale e le modifiche proposte con l'istanza in particolare non presentino criticità ambientali o gestionali;

considerato inoltre che

Come dichiarato dal proponente, Sassuolo Spurghi ha disponibilità delle aree interessate in virtù di un contratto di affitto.

le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 che restano confermate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.4 Altri recuperi **R12 – Rifiuti non pericolosi**:

25.000 t/a x 12 €/t = **300.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

Art.5.2.1 Messa in Riserva **R13 – Rifiuti non pericolosi**:

773 t x 140 €/t = **108.220,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

per un importo complessivo pari a 408.220,00 €

in data 02/04/2019 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca dati unica della documentazione antimafia, la comunicazione nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/2011 (normativa in materia di antimafia);

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n.5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

a) di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, Sassuolo Spurghi S.r.l., con sede legale e impianto a Fiorano Modenese (MO), Via della Fisica n.22/24, all'esercizio dell'attività di recupero (operazioni R12 e R13 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi presso il proprio impianto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni individuate di seguito nel presente atto e nei relativi documenti allegati;

1. La Ditta è tenuta ad effettuare un programma di manutenzione, comprensivo di prove di tenuta e di interventi di risanamento, fino al momento della dismissione, delle vasche interrate adibite allo stoccaggio dei rifiuti liquidi, nonché della canalina di raccolta atta ad intercettare gli eventuali sversamenti, secondo le seguenti modalità definite in relazione alla installazione ed esercizio delle stesse:

- da meno di 25 anni: prove di tenuta ogni 5 anni;
- da più di 25 anni e meno di 30 anni: prove di tenuta ogni 2 anni;
- da più di 30 e meno di 40 anni: obbligo di risanamento al trentesimo anno, con prova di tenuta dopo 5 anni, poi triennale fino a dismissione;
- da 40 anni e oltre: obbligo di dismissione.

Le certificazioni attestanti gli esiti di tali prove devono essere firmate da tecnico iscritto all'Ordine Professionale e trasmesse all'autorità competente ARPAE.

2. L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni anche delle pavimentazioni cementate, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
3. Il grigliato di raccolta atto ad intercettare eventuali sversamenti originati nell'esercizio dell'attività, nonché le acque derivanti dal lavaggio delle aree dell'impianto deve essere sempre mantenuto libero, evitando l'ostruzione con i rifiuti movimentati nello stabilimento.
4. I dispositivi di allarme di livello installati sulle vasche devono essere mantenuti in perfetta efficienza.
5. in caso di cessazione dell'attività devono essere attuate le azioni di “Bonifica del sito” descritte nell'elaborato “*Relazione tecnica – Gennaio 2019*”. La data di cessazione dell'attività deve essere comunicata ad ARPAE ed al Comune territorialmente competente. Si precisa che entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività devono essere:

- rimosse le vasche interrato non più in uso (ad eccezione che, in accordo con il proprietario dell'impianto, ne sia dimostrata l'impossibilità tecnica)
- verificata l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia;
- effettuata la pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti ed eliminati i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta dei reflui, sistemi di depurazione delle acque e rete fognaria;

b) di stabilire che l'autorizzazione unica ricomprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

- c) di approvare il documento “*Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti*”, che costituisce parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione unica;
- d) di stabilire che l’autorizzazione unica è rilasciata con il presente atto per attività da svolgere in conformità con quanto riportato nell’elaborato *Planimetria Layout Rifiuti – Gennaio 2019*, allegato al presente documento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- e) di rammentare che sono fatte salve le norme e i regolamenti di pertinenza, anche se non espressamente indicati nel presente atto;
- f) di stabilire che, **entro 60 giorni, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata** in riferimento alle disposizioni del presente atto, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003 e con le modalità di seguito elencate:

- a) l’importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **408.220,00 €**; l’ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;

in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;

- b) con l’appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell’ente fidejussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
- c) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell’autorizzazione;

- g) di disporre che, la determinazione rilasciata ai sensi dell’art.208 del Dlgs.152/06 dalla Provincia di Modena con n.479 del 14/11/2014, modificata con la determinazione ARPAE

DET/AMB/2017/358 del 25/01/2017, è da intendersi a tutti gli effetti decaduta dal momento del ritiro di copia conforme del presente atto da parte del proponente;

- h) di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la validità dell'Autorizzazione Unica resta fissata al giorno **13/11/2024** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
- i) di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree (ad oggi, la società proponente risulta in possesso di un contratto di affitto):
 1. la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 2. restano salvi i diritti di terzi;
 3. copia di ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente, deve essere trasmessa all'Autorità competente entro 30 giorni dalla stipula;
- j) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- k) di informare che l'**Autorità competente per i controlli** in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni in materia ambientale è **ARPAE**;
- l) di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
 - a) tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - b) accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - c) presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - d) comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - e) comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
- m) di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
- n) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.